



ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 mw,
Legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kw valida dal 22° ciclo
(RM del 30.09.2025)

Il Municipio di Riva San Vitale, richiamate

la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023;
la Direttiva per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987,

o r d i n a:

Principio

Art. 1 ¹ Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).

² La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

³ Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.

⁴ I controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW, motori stazionari e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

Ciclo dei controlli e avviso dei controlli

Art. 2 ¹ I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone. Essi comprendono due stagioni di riscaldamento (dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e non corrispondono a due anni civili. Nel caso specifico il 22° ciclo riguarda il periodo 2025-2027.

Essi devono essere rispettati da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.

² Nel corso di ogni ciclo di controllo tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati. La scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Non tutti gli impianti hanno la periodicità di controllo ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAI o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.

³ Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (Allegato 2 OIAI) o 100 ore (Allegato 3 OIAI) l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.

⁴ Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati " Eco-impianti " (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

⁵ Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di controllo avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni, fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

⁶ Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la 1° misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAI; i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.

Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizioni delle autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

⁷ I proprietari o i detentori degli impianti, riceveranno l'avviso direttamente dal controllore ufficiale designato dal Municipio.

Obblighi del proprietario

Art. 3 ¹ Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

² Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 e 2 del Regolamento sulla protezione antincendio (RPA).

Il proprietario o il titolare dell'impianto deve in particolare:

- a. Art. 46 LPAmb – Obbligo d'informare il controllore incaricato
“ ¹ Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini ”
- b. Art. 14 OIAt – Permettere l'esecuzione delle misurazioni
“ ³ Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili ”
- c. Art. 6 cpv. 3 ROIAt – Annunciare gli impianti
b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti

Controllore incaricato

Art. 4 ¹ Il controllore designato dal Comune per i controlli viene designato dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC. La delibera e/o il rinnovo dell'incarico sono pubblicati sull'albo comunale e sul sito del Comune.

² Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, **26 e 29 RUEn** secondo la lista di controllo MT2 “Esecuzione dei controlli ufficiali” edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC.

Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o il gestore dell'impianto.

³ Neutralità e protezione dati: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Egli garantisce la protezione dei dati e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Doveri e compiti del controllore incaricato

Art. 5 ¹ Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combusti come da cifre 2.1 e 2.3 delle *Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna* (RMis) edizione 2018.

² A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

³ È tenuto a fornire una consulenza neutrale e/o orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

⁴ Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.

⁵ Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa. La fatturazione sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

Categorie tariffarie di impianti

Art. 6 Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle categorie tariffarie che seguono:

a) Categoria 1: Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
- bruciatore a gas atmosferico
- bruciatore a gas ad aria soffiata
- bruciatore a olio ad aria soffiata

b) Categoria 2: impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:

- bruciatore a gas atmosferico
- bruciatore a gas ad aria soffiata
- bruciatore a olio ad aria soffiata

c) Categoria 3: impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:

- bruciatore a olio o gas a 2 stadi
- bruciatore a olio o gas modulante

d) Categoria 4: motori stazionari:

- impianti ibridi e di cogenerazione a gas
- gruppi elettrogeni e compressori diesel

e) Categoria 5: impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC:

- impianti in vena d'aria
- impianti radianti e impianti speciali

- f) Categoria 6: impianti a legna ≤ 70 kW:
- impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
 - impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
 - i forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali)
 - le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali);
 - altri impianti senza circuito idraulico misurati unicamente in caso di reclamo;
 - Controllo visuale e ceneri (VK1).

Tasse per il controllo periodico

Art. 7 ¹ Le tasse (tassa cantonale compresa) per la prima misurazione e il controllo periodico sono definite come segue:

a) impianti di categoria 1:	CHF 111.00
b) impianti di categoria 2:	CHF 137.00
c) impianti di categoria 3:	CHF 171.00
d) impianti di categoria 4:	CHF 137.00
e) impianti di categoria 5:	CHF 137.00
f) impianti di categoria 6	
a) Carica automatica	CHF 233.00
b) Carica manuale	CHF 233.00
c) Forni pane/pizza	CHF 233.00
d) Imp. Accumulazione	CHF 233.00
e) Misura per reclamo	CHF 233.00
f) Controllo visuale	CHF 85.00

² Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- a) a partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento CHF. 15.00;
- b) tassa per appuntamenti mancati: CHF. 40.00.

Tasse per altri controlli

Art. 8 ¹ In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

² Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), **da ritornare entro 30 giorni (termini di risanamento secondi il Feuko 2000 e art, 32 OIAt – lett. A TCC); il controllore registrerà la cartolina di regolazione nel ComComDat.** Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

Tassa per la registrazione nel ConComDat: CHF. 25.00.

³ Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia effettuata dallo spazzacamino (RPA).

Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica: CHF. 25.00.

⁴ Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore informa il Municipio che procede con l'emissione di un **sollecito di regolazione e/o pulizia**.

Tassa unica di sollecito: CHF. 51.00.

⁵ Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (**art. 4 cpv. 2 – Controllore incaricato**), il controllore e/o l'Ufficio tecnico ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

Tassa unica per il controllo di verifica: CHF. 64.00 (**tassa cantonale esclusa**).

⁶ Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato. Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat:

Tassa: CHF. 15.00.

Tasse per prestazioni particolari

Art. 9 Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

a) diffida per la mancata regolazione:	CHF. 120.00;
b) diffida per il mancato risanamento:	CHF. 200.00;
c) ordine di messa fuori esercizio forzata:	CHF. 150.00;
d) messa fuori esercizio forzata (MFEF):	CHF. 350.00;
e) mancata presenza durante la MFEF:	CHF. 150.00;
f) altre prestazioni (tariffa oraria a regia):	CHF. 99.00;
g) solleciti scritti in forma raccomandata:	CHF. 30.00;
h) mancata notifica nuovo impianto:	CHF. 130.00.

Debitore

Art. 10 ¹ Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.

² La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

³ La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

**Abrogazione
e entrata in
vigore**

Art. 11 La presente Ordinanza **entra in vigore il 1° gennaio 2026** riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art 208 LOC e norme speciali di riferimento.
È abrogata ogni precedente Ordinanza in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 13.10.2025
RM 30.09.2025

Pubblicata agli albi comunali dal 14 ottobre 2025 al 13 novembre 2025.